



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Marconi n.58 – 31030 Castello di Godego (TV)

REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.06.2008

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 - DEFINIZIONE

Area di circolazione: ogni spazio (piazza, via, piazzale, viale, viottolo, vicolo, largo, cortile e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Unità ecografica: le unità ecografiche più semplici sono l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; l'esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica: l'ufficio e simili. Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

Numerazione civica: numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc); l'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

Numerazione interna: contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne

Art. 3 – TOPONOMASTICA

E' compito dell'Ufficio Anagrafe con la collaborazione dell'Ufficio Lavori Pubblici, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale; l'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.

E' da vietare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo onde eliminare possibili confusioni. Per quelle esistenti è da specificare sull'indicazione viaria la serie di civici che si trovano su quella via/viottolo.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione agli uffici interni all'ente ed agli Enti esterni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio.

E' fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

Art. 4 - APPOSIZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE

Il Comune, tramite il Servizio Lavori Pubblici, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm 40x30(H) e di quelle a bandiera su paline di cm 80 x cm 20 – cm 80/100 x cm 25;

Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di m 2 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima che sia possibile la loro denominazione.

Art. 5 - ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su disposizione dell'ufficio Urbanistica in collaborazione con l'ufficio anagrafe.

Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi che immettono dall'area di circolazione o da cortili interni, all'interno di fabbricati di qualsiasi genere, intendendo con accessi anche i garages/annessi che danno direttamente sull'area di circolazione.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili, sono escluse le autorimesse o garage interni agli edifici ad uso esclusivo dell'abitazione principale.

L'obbligo di chiedere l'assegnazione o la riassegnazione della numerazione civica ricorre per i fabbricati ad uso abitativo o destinati ad attività economica secondo l'allegato A, nei seguenti casi:

- nuova costruzione;
- ampliamento di fabbricato provvisto di regolare numerazione interna, se si realizzano nuove unità immobiliari;
- ristrutturazione totale;
- ristrutturazione di oltre la metà delle unità immobiliari componenti il fabbricato;
- qualsiasi intervento edilizio che modifica la quantità e/o l'ubicazione degli ingressi del fabbricato. Per ingressi si intendono quelli soggetti a numerazione civica esterna. Sono altresì rilevanti gli ingressi soggetti a numerazione interna nel caso di fabbricato già dotato della medesima, regolarmente attribuita.

Quando è previsto il rilascio del certificato di abitabilità, l'assegnazione o riassegnazione del numero civico deve essere chiesta e ottenuta prima di presentare la relativa domanda.

Art. 6 - REGOLE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

La numerazione civica è attribuita dall'ufficio Urbanistica in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe, nella forma del numero arabo, eventualmente seguito da lettera maiuscola (allegato B).

Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i criteri sotto elencati:

La via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
Con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
Nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
Nelle traverse delle aree di circolazione (Via, Viale, Vicolo) costituite di solito da strade private ma ad uso pubblico la numerazione è progressiva ed è posta in senso orario alla sinistra ed in senso antiorario alla destra.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni,devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

L'aggiornamento dei numeri civici quando la causa sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo sempre che non siano stati lasciati a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni o si siano resi disponibili.

La numerazione interna è predisposta secondo i criteri che seguono. In qualunque caso, tutte le unità immobiliari facenti capo al medesimo accesso sull'area di circolazione comunque disposte internamente al fabbricato e/o su spazio privato chiuso interno (cortile, corridoio) risultano sempre contrassegnate con numerazione unica nella forma del numero arabo, preferibilmente con prefisso "int.". Nel caso siano presenti più accessi comuni sull'area di circolazione è soggetto a numero civico esterno l'accesso ritenuto principale.

Caso 1 (unità immobiliari con ingresso da unica scala interna o esterna avente l'accesso dall'area di circolazione) la numerazione inizia dal piano più basso e prosegue fino all'ultimo piano, indipendentemente dalla posizione dell'accesso, seguendo il senso orario

Caso 2 (unità immobiliari con accessi da spazio comune privato e chiuso): la numerazione interna inizia da sinistra, rispetto all'accesso dall'area comune e si svolge preferibilmente nel senso orario.

Caso 3 (unità immobiliari ubicate in fabbricate o porzioni ciascuna dotata di scale interne o esterne con rispettivi accessi da unico spazio comune privato e chiuso): iniziando da sinistra rispetto all'accesso dall'area di circolazione, va contrassegnata, con lettera maiuscola, ogni scala. Mentre la numerazione delle unità immobiliari inizia nella scala A e prosegue, in unica progressione e senza interruzioni, nelle scale successive secondo il criterio del caso 1. Ciascuna scala porta l'indicazione "scala A int. 1-10", "scala B int. 11-20" e così via.

Caso 4 (unità immobiliari con ubicazione mista, combinazione del caso 2 col caso 3, alcune con ingressi da scale che hanno accesso da spazio comune privato e chiuso ed altre con ingresso diretto dallo spazio medesimo): la numerazione interna è unica per tutte le unità che accedono da una scala interna chiusa con attribuzione degli interni e numerazione in progressione per le unità che hanno accesso indipendente dalla corte comune aperta all'area di circolazione.

Qualora vengano realizzate, in un fabbricato o in un complesso edilizio già provvisto di regolare numerazione interna, unità immobiliari interposte a quelle esistenti, la relativa numerazione dovrà essere rivista per l'intero fabbricato.

Casi differenti saranno esaminati dall'ufficio e risolti singolarmente.

Art. 7 - MATERIALI E INSTALLAZIONE

Il numero civico esterno va indicato su targhetta in alluminio o altro materiale rigido e inossidabile, di forma rettangolare cm 15x10 - 12 x 16. I caratteri alfanumerici sono di stile lineare, senza grazie, altezza cm 7, serigrafati in nero, spessore mm 11, su pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe 1) e bordino azzurro da mm 4 come da campione visibile presso il servizio competente.

Se vi può essere equivoco con la numerazione dell'area di circolazione contigua, la targhetta di adeguate dimensioni può comprendere, in seconda riga, l'indicazione del nome strada con caratteri di cm 2, serigrafati in nero, spessore mm 2.

Nei casi di numerazione interna, va indicato l'intervallo nella forma "int. 1-10" nella medesima targhetta di adeguate dimensioni, oppure su targhetta aggiuntiva da apporre in contiguità. Per tale indicazione vanno utilizzati caratteri di cm 2 di altezza.

La posizione standard dell'installazione è a destra dell'accesso (porta, portone, cancello, varco) in corrispondenza del limite superiore del serramento, sulla parte terminale del pilastro, del piantone o di altro manufatto di delimitazione.

Su richiesta possono essere autorizzate modalità e materiali diversi per evidenti motivi di ordine estetico e/o funzionale.

In tutti i casi l'altezza da terra deve essere compresa tra m 1 e m 2,50 e l'orientamento deve consentire la massima visibilità dall'area di libero accesso.

Il numero civico interno va indicato su supporto rigido oppure con caratteri solidi, con altezza minima del carattere di cm 3 e con colori e forme che assicurino la facile leggibilità. La posizione standard è in alto e a destra della porta d'ingresso. In tutti i casi, l'altezza da terra dev'essere compresa tra m 1,50 e m 2,50 e l'orientamento deve consentire la massima visibilità dalla direzione di arrivo. E' vietata l'applicazione del numero sulla superficie interna dello stipite.

Il contrassegno delle scale interne o esterne relative ai casi 3 e 4, va indicato come per il numero esterno su due righe, la prima nella forma "scala A" con caratteri di almeno cm 5 e la seconda nella forma "int. 1-10" con caratteri di almeno cm 2.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile nel caso di nuove costruzioni o modifiche di unità ecografiche.

In caso di revisione straordinaria della numerazione civica il costo della targhetta e la relativa posa in opera sono a carico dell'amministrazione comunale.

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

AREA URBANISTICA

Allegato A)

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE O VERIFICA DEL NUMERO CIVICO

Normativa di riferimento

legge 24.12.1954 n.1228 art.10 – nuovo regolamento anagrafico D.P.R. 30.05.89 n.223 artt.42-43

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____
residente a _____ Provincia _____
in via/piazza _____ n. _____ tel. _____
in qualità di: proprietario, avendo ultimato i lavori dell'immobile identificato con i seguenti dati catastali:
sez. ____ fg. ____ mapp. ____ sub ____
sito in via _____

CHIEDE

l'attribuzione verif. del numero civico relativo all'immobile suindicato

Inoltre il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e della consegna dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi dell'art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che gli accessi sono autorizzati da regolare permesso di costruire o DIA e si impegna all'apposizione dei numeri civici esterni ed interni secondo le disposizioni dell'Ufficio Urbanistica come prescritto dal Nuovo Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/89) e successive modifiche ed integrazioni.

- D.I.A. n° _____ del _____
 PERMESSO DI COSTRUZIONE n° _____ del _____

Allega

- n. 2 piante in scala 1:100 (anche su supporto magnetico) aggiornate alla data della richiesta con *evidenziati in rosso gli accessi per i quali richiede il numero civico*, la destinazione d'uso dell'unità immobiliare, inoltre il riferimento ai numeri civici precedente e successivo esistenti in loco.
 n. 2 piante in scala 1:100 (anche su supporto magnetico) dei piani superiori aggiornate alla data della richiesta con *evidenziati in rosso gli accessi alle singole unità immobiliari* presenti ad ogni piano per l'assegnazione del numero civico subalterno (per edifici condominiali è obbligatoria la numerazione interna delle singole unità immobiliari).
 Fotocopia visura catastale aggiornata (solo in caso di accorpamento o frazionamento).

E' A CONOSCENZA

che le targhette relative alla numerazione civica esterna dovranno essere apposte dal medesimo richiedente preferibilmente sulla recinzione esterna in prossimità del cancello d'accesso, e per quanto riguarda la numerazione civica interna preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta (ISTAT).

Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma _____

allegare fotocopia di un documento del proprietario nel caso la richiesta sia presentata da persona diversa (art.38 t.u. 445/2000)

ATTENZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.11, comma 1, D.P.R. 403/98)

DIAGRAMMA DI FLUSSO VERIFICA RESIDENZA




DIAGRAMMA DI FLUSSO ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO NUOVO FABBRICATO-VARIAZIONE

